

GUIDA AL NORMATIVO DI LEGGE DI CUI AL D.LGS 163/2006 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (EX LEGGE MERLONI) E RELATIVI OBBLIGHI ASSICURATIVI

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

Con il rinnovo della convenzione “Inarcassa – Rischio Professionale” viene confermata anche la possibilità di assicurare il rischio derivante al professionista dagli obblighi di cui alla D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici (ex “Legge Merloni”)

L’impegno di Inarcassa nel promuovere servizi agli associati e la collaborazione avuta da Unipol hanno permesso di applicare uno **sconto speciale** per gli iscritti Inarcassa **del 30%** rispetto alle tariffe della Compagnia **elevato al 35%** a favore dei Professionisti che hanno stipulato polizza Infortuni in convenzione Inarcassa “A Regola d’Arte”.

La tariffa elaborata da Unipol tiene conto di tutti quegli elementi utili e necessari per una corretta valutazione del rischio e calcolo del relativo premio e prevede, tra l’altro, riduzioni di premio nell’ipotesi in cui il professionista ha assunto anche l’incarico di direttore dei lavori, e/o ha redatto anche il progetto definitivo.

Una soluzione che si rivolge ai progettisti, con una articolazione tariffaria studiata e progettata tenendo conto delle particolarità di ogni incarico progettuale e della tipologia di ogni opera.

ASPETTI TECNICI GIURIDICI E RELATIVI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Aspetti giuridici e normativi

Il D.lgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici), recependo le disposizioni normative emanate dalla “Legge Merloni”, ha introdotto nel comparto degli appalti pubblici novità molto importanti per tutto quello che riguarda il processo di realizzazione dell’opera pubblica, tra cui anche la fase di progettazione, prevedendo tra l’altro precisi obblighi assicurativi a carico del professionista che redige un progetto posto a base di gara ed in ogni caso della progettazione esecutiva, per conto della pubblica amministrazione.

E’ previsto che tali soggetti siano muniti di specifica e particolare copertura assicurativa.

Il codice prevede la pubblicazione di apposito regolamento di disciplina della materia, con il quale dovranno essere diramati i testi di polizza; in attesa della sua adozione è da intendersi operante il regolamento di cui alla “Legge Merloni (109/94)” emanato con DPR 554/1999, così come sono confermati, in attesa di un nuovo riferimento, gli schemi di polizza previsti e diramati con D.M. 123/2004.

Vediamo nel dettaglio.

Attività di progettazione (art. 93 D.lgs 163/2006)

Sono previsti tre livelli distinti di progettazione, e più precisamente “*preliminare*” – *definitivo*” – “*esecutivo*”, con obbligo di dare avvio ai lavori soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità, anche se ogni fase risulta essere un processo autonomo.

Varianti (art. 132 D.lgs 163/2006)

Le varianti in corso d'opera sono previste come "fatto eccezionale" rispetto alla ordinaria esecuzione dell'opera.

Il legislatore ha previsto che le varianti in corso d'opera sono ammesse solamente in particolari casi; tra questi va ricordata l'ipotesi del manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione".

La variante in corso d'opera rappresenta indubbiamente un costo aggiuntivo per l'Ente Pubblico committente dei lavori, non conosciuto al momento dell'inizio dell'opera, e fa sì che la spesa finale della stessa sia superiore rispetto a quanto stabilito in fase di programmazione.

Il legislatore ha inoltre previsto che i titolari di incarichi di progettazione siano responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione (art 132 - 2° comma) ed in conseguenza a ciò devono stipulare apposita garanzia assicurativa (art. 111).

Nuove spese di progettazione (art. 105 - 4° comma del regolamento di attuazione della legge 109/94 (D.P.R. 554/99)

Per nuove spese di progettazione devono intendersi gli oneri di riprogettazione (nella misura massima del costo iniziale di progettazione) sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidino la riprogettazione ad altri professionisti anziché al progettista originariamente incaricato.

L'articolo precisa che nell'ipotesi in cui la riprogettazione sia affidata allo stesso progettista iniziale, questi dovrà svolgere tali lavori senza costi ed oneri per la stazione appaltante. Tale situazione deve essere inderogabilmente prevista nel contratto di affidamento dell'incarico professionale.

Responsabilità

La progettazione definitiva ed esecutiva è di norma affidata al medesimo soggetto, salvo particolari ragioni che devono essere accertate dal responsabile del procedimento; in tale ipotesi occorre l'accettazione, da parte del nuovo professionista (progettista esecutivo) dell'attività progettuale precedentemente svolta (art. 91 – 4° comma del D.lgs 163/2006)

La responsabilità per vizio del progetto, di fatto, finisce per gravare in via finale in capo al professionista che ha redatto il progetto posto a base di gara ed in ogni caso il progetto esecutivo, unico soggetto a cui è possibile imputare con certezza gli eventuali errori ed omissioni riscontrati in tutta la fase completa della progettazione (preliminare – definitiva – esecutiva).

È da ritenere che il legislatore abbia voluto individuare in tale persona il responsabile dell'intera progettazione, imputando a lui, nel rapporto con la pubblica amministrazione, precisi obblighi di controllo e verifica degli elaborati progettuali precedenti .

Si assiste ad una sorta di canalizzazione della responsabilità in capo al suddetto progettista in quanto la sua opera costituisce l'unico elemento di congiunzione tra tutte le fasi di progettazione e la realizzazione dell'opera e dovrà quindi rispondere anche per gli errori od omissioni commessi nella fase progettuale preliminare e/o definitiva.

Adempimenti previsti dall'obbligo assicurativo – garanzie assicurative

La garanzia assicurativa trae origine dalla volontà del legislatore in merito alla copertura obbligatoria di cui all'art. 111 e si riferisce all'ipotesi di perdite patrimoniali subite dalla Pubblica amministrazione aggiudicatrice, consistenti in "nuove spese di progettazione" e "maggiori costi per varianti" determinate da errori imputabili a colpa professionale del progettista.

L'obbligo assicurativo si esplica in due fasi temporalmente distinte ma collegate tra loro:

Lettera di impegno (art. 105, 4° comma del regolamento di attuazione della legge 109/94 – D.P.R. 554/99)

Il progettista incaricato della progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di progettazione, deve produrre una dichiarazione di una Compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità professionale, richiesta dalla legge, per

“Maggiori costi per varianti” e “Nuove spese di progettazione”, con specifico riferimento ai lavori progettati.

La lettera di impegno deve quindi essere presentata alla pubblica amministrazione nel momento in cui il progettista, che si è aggiudicato la gara di progettazione esecutiva, stipula il relativo contratto con l'amministrazione stessa.

Polizza assicurativa (art.105, 1° comma del regolamento di attuazione della legge 109/94 (D.P.R. 554/99)

La polizza assicurativa va emessa nel momento in cui la pubblica amministrazione approva il progetto e richiede l'emissione del documento contrattuale di polizza, nel rispetto della lettera di impegno.

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132-1° comma, lettera e) resesi necessarie in corso di esecuzione dei lavori.

È necessaria una singola polizza per ogni opera, con l'intero premio pagato all'atto dell'emissione del contratto, per garantire alla stazione appaltante la certezza della validità della garanzia per l'intera durata dei lavori

Massimali (art. 111 D.lgs 163/2006)

E' previsto un massimale di garanzia rapportato al valore dell'opera (al netto di IVA), più precisamente:

- Importo lavori inferiore a € 5.278.000,00: Massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di 1.000.000,00 di Euro
- Importo lavori pari o superiore a € 5.278.000,00: Massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di 2.500.000,00 di Euro.

LA POLIZZA – CONDIZIONI SPECIALI PER GLI ISCRITTI INARCASSA

La polizza

A completamento della convenzione “Inarcassa – Rischio Professionale” è prevista e disciplinata la possibilità di assicurare anche il rischio derivante al professionista dagli obblighi di cui al D.lgs 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici.

Considerando che la maggioranza degli appalti negli Enti Pubblici è relativo a lavori di valore singolo non superiore a € 500.000,00, la copertura assicurativa prevista in convenzione è stata progettata per dare una risposta veloce ed immediata a questi lavori e quindi - di fatto - costituisce uno strumento di soluzione della quasi totalità delle richieste relative agli obblighi assicurativi di legge, demandando a valutazioni necessariamente più dettagliate e specifiche per i lavori di importo medio alto o di particolare complessità.

Come per la polizza convenzione Inarcassa rischio professionale, i principi ispiratori della polizza Unipol sono stati:

- Supporto di consulenza operativa e gestionale al professionista, tramite la rete di agenzie che copre tutto il territorio nazionale;
- Premio assicurativo riservato agli iscritti Inarcassa;
- Rapidità nella emissione dei documenti di polizza.

Oggetto dell'assicurazione

La copertura assicurativa è emessa nel rispetto della normativa di legge, con specifico riferimento ai testi di polizza diramati dal legislatore, e si riferisce alle perdite patrimoniali sofferte dalle Amministrazioni aggiudicatrici consistenti in:

- maggiori spese di progettazione dell'opera o di parti di essa;
- maggiori costi per varianti;

in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e dei professionisti della cui opera egli si avvale, commessi nella redazione del progetto esecutivo.

Per maggiori costi si intende la differenza tra i costi che l'Amministrazione deve sopportare per realizzare l'opera ed i costi che avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni (art. 105 del regolamento).

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle Amministrazioni qualora per motivate ragioni affidino, con le procedure previste dalle norme di legge e/o regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato (art. 105 del regolamento).

È utile ricordare che le tradizionali polizze "RC Professionali" garantiscono la RC del progettista per i danni corporali ed i danni materiali cagionati a terzi e quindi non prevedono la copertura assicurativa dei rischi soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla normativa Merloni., per i quali appunto è necessaria una specifica polizza per ogni opera.

Contraenza della polizza

La polizza, nel rispetto della norma legislativa, deve essere stipulata esclusivamente dal progettista esecutivo dell'opera (libero professionista, singolo od associato, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo costituito da professionisti, società di professionisti o società di ingegneria).

Effetto e durata della polizza

Per ciascuna opera, all'atto della approvazione del relativo progetto esecutivo, il professionista che ha redatto l'elaborato progettuale dovrà presentare specifica polizza a copertura dei rischi di progettazione, nel rispetto della normativa Merloni.

La garanzia assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori, che il professionista dovrà confermare alla Compagnia al momento di inizio effettivo degli stessi, ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sconto esclusivo Inarcassa

Agli associati "Inarcassa" è riconosciuto uno specifico **sconto del 30%** sui premi di tariffa **elevato al 35%** per coloro che hanno stipulato polizza Infortuni in convenzione Inarcassa "A Regola d'Arte".

Cosa fare per la stipula della polizza

Il professionista, per richiedere l'emissione dei documenti contrattuali (*lettera di impegno e/o polizza*), dovrà:

- contattare la propria agenzia di fiducia Unipol dove ha stipulato la polizza RC Professionale;
- rivolgersi all'agenzia Unipol più vicina, il cui elenco è consultabile nei siti Inarcassa ed Unipol, nell'ipotesi in cui abbia aderito alla convenzione Inarcassa in modo diretto.

Lettera di impegno

Per la richiesta di emissione di tale documento contrattuale è necessario avere a disposizione i seguenti dati:

- Numero della polizza RC Professionale;
- Copia del contratto di affidamento dell'incarico riportante la richiesta della copertura assicurativa;
- Nominativo del professionista (o professionisti nel caso in cui il progetto sia redatto da più professionisti) e relativi codici fiscali;
- Estremi identificativi della stazione appaltante;
- Descrizione tipologia dell'opera da progettare e relativa ubicazione;
- Costo dell'opera;

- Data consegna progetto;
- Massimale richiesto dalla stazione appaltante.

Polizza

Per la richiesta di emissione di tale documento contrattuale è necessario avere a disposizione, oltre ai dati previsti per l'emissione della lettera di impegno, anche i seguenti dati o informazioni:

- Copia della lettera di impegno;
- Data presunta inizio lavori;
- Durata dei lavori;
- Se svolge l'attività di Direttore Lavori;
- Se ha redatto anche il progetto definitivo.

Documenti

Al fine di una maggior chiarezza e nell'ottica di servizio, elenchiamo di seguito la documentazione che è possibile consultare nei siti internet Inarcassa ed Unipol S.p.A.:

- Lettera di impegno;
- Condizioni di polizza;
- Questionario.

Assistenza

Per maggiori informazioni sono a disposizione i seguenti riferimenti:

- le Agenzie Unipol sul territorio il cui elenco è consultabile nel sito internet Inarcassa ed Unipol
- il sito Internet Inarcassa: www.inarcassa.it
- il sito Internet Unipol: www.unipol.it